



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

U.O. Segreteria e Affari Generali

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

(approvato con delibera consiliare n. 6 del 13/3/1997
e modificato con delibera consiliare n° 28 del 09/05/2003)

ART. 1

Funzioni

Il Difensore Civico esercita le funzioni di:

1. Garante del rispetto delle norme in materia di procedimento di partecipazione, di accesso e in materia di autocertificazione. A tale fine il difensore civico può intervenire sollecitando l'Amministrazione evidenziando documentatamente i casi in cui si siano verificati abusi e disfunzioni per:
 - aggravamento immotivato del procedimento;
 - ritardo nell'emanazione del provvedimento;
 - mancati adempimenti da parte del responsabile del procedimento degli obblighi di cui all'art. 6 L. 241/90;
 - mancata, incompleta o irregolare comunicazione dell'avvio del procedimento;
 - concessione di sussidi, contributi o vantaggi comunque denominati in difformità a quanto è previsto dall'art. 12 L. 241;
 - disapplicazione delle norme in materia di autocertificazione e richiesta immotivata di atti, certificati e documenti con aggravio di oneri per il cittadino;
 - limitazioni, differimento e comunque mancata applicazione delle norme sul diritto di accesso o estensione ingiustificato dello stesso a soggetti non contemplati nella legge;
 - mancata o irregolare pubblicazione degli atti di cui all' art. 26 L. 241/90.

2. Garante dell'imparzialità della P.A.. A tal fine interviene segnalando i provvedimenti che concretizzino immotivata disparità di trattamento rispetto a casi analoghi.
3. Supporto del cittadino sulle modalità del corretto esercizio del diritto di partecipazione, di accesso e di autocertificazione nell'interesse del singolo, degli eventuali contro interessati e della P.A., nonché sulle forme e modalità di tutela previste dall'ordinamento

ART. 2

Modalità di esercizio delle Funzioni

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in relazione a casi concreti sottoposti dai cittadini e d'ufficio, anche attraverso l'interazione con l'ufficio reclami.
2. E' in ogni caso precluso al Difensore Civico sostenere o contrastare nel merito le posizioni giuridiche rappresentate dai cittadini, nonché entrare nel merito delle decisioni e delle attività poste in essere dalla P.A. e comunque condizionare le autonome determinazioni della P.A..
3. Il diritto di accesso agli atti documenti e informazioni deve essere dal difensore civico esercitato in modo tale da non ostacolare lo svolgimento nell'attività amministrativa.
4. Allo scopo di assicurare l'efficacia e le finalità dell'attività del Difensore Civico e fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti il Sindaco, con proprio provvedimento, sentito il Difensore Civico e valutate le specifiche esigenze degli uffici, stabilisce in via generale tempi e modalità per l'esercizio del diritto di accesso, nonché le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 con particolare riferimento ai rapporti con l'Amministrazione e con i Responsabili degli Uffici.

ART. 3

Valutazione dell'attività

Il Consiglio Comunale valuterà i risultati dell'attività del Difensore Civico con particolare riferimento agli effetti sul miglioramento del buon andamento dell'attività amministrativa.

Il Consiglio Comunale potrà revocare il mandato conferito, per gravi inadempienze, con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

Ai fini di cui al 1° comma del presente articolo unitamente alla relazione del Difensore Civico deve essere presentata da parte della G.M. una relazione con la quale vengono indicati i provvedimenti e le misure poste in essere a seguito delle sollecitazioni del Difensore Civico e le valutazioni complessive dell'Amministrazione sull'attività dello stesso.

ART. 4

Ufficio e personale

Al Difensore Civico verrà messo a disposizione un ufficio presso la Sede Comunale nei giorni e orari che il Difensore Civico riterrà di dover fissare.

Per un giorno la settimana verrà assicurata all'Ufficio del Difensore Civico la presenza di una unità di personale del Settore Segreteria a supporto dell'attività.

ART. 4 bis

Elezione e durata in carica

Il Difensore Civico viene eletto con le modalità di cui all'art. 31 e dura in carica cinque anni dalla data di nomina. Tale nomina è, comunque, indipendente dai tempi del mandato elettorale del Consiglio Comunale.

ART. 5

Indennità

Al Difensore Civico viene corrisposta un'indennità mensile lorda, stabilita al momento della nomina non superiore a Euro 350,00 .
